

STATUTO

L'ASSOCIAZIONE HA CARATTERE VOLONTARIO E NON HA SCOPI DI LUCRO.

L'associazione ha per scopo la divulgazione della cultura cardiologia e cardiovascolare non solo tra i soci e i loro familiari ma anche tra i non soci attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films o documentari, pubblicazione di libri, opuscoli, bollettini o periodici.

Inoltre ha per scopo l'acquisizione di attrezzature tecniche e materiali per la ricerca, la sperimentazione, la diagnostica e la cura di malattie cardiologiche e cardiovascolari. Le attrezzature potranno essere usate dai soci o anche essere date in uso o donate a strutture in grado di usarle.

L'associazione ha altresì per scopo l'attività di formazione attraverso corsi di addestramento nel trattamento delle emergenze cardiologiche.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare delle attività associative e delle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo che verrà fissato dal consiglio direttivo in funzione degli impegni finanziari assunti dalla associazione.

ASSEMBLEA

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea.

Hanno diritto di partecipare alla assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'assemblea viene convocata in via straordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, da almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e il presidente;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo in sede straordinaria;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi SOCI;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone rappresentanti da scegliere tra i soci. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria. Il numero dei componenti del consiglio verrà di volta in volta stabilito dalla assemblea che provvede alle nomine.

L'assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

STATUTO

Al termine del mandato consiglieri e presidente possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario determinato dalla assemblea che ha provveduto alle nomine. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono componenti.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso consegnato almeno 5 (cinque) giorni prima.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dai presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi dai soci all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
 - dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
 - dalle quote di soci benemeriti e sostenitori;
 - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da versamenti volontari degli associati;
 - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti e società in genere;
 - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
- I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 maggio di ogni anno.

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso all'atto delle dimissioni.

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché il fondo riserva o il patrimonio durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.